



Articolo 1 – Finalità

Le disposizioni del presente Calendario Venatorio Provinciale costituiscono integrazione ai corrispondenti articoli del Calendario Venatorio Regionale approvato con L.R. n.1 del 02/03/2009.

Nelle Aziende Venatorie (AFV ed ATV) l'attività venatoria si svolge in conformità ai piani di prelievo approvati dalla Provincia.

Per il prelievo della fauna selvatica migratoria nelle AFV, si applicano il Calendario Venatorio Regionale e Provinciale.

Nelle ATV, ai sensi dell'art.50, comma 2 lettera b della L.R. 8/94 e successive modifiche, la Provincia autorizza la caccia, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 01 settembre (qualora tale giorno ricada in martedì o venerdì la caccia inizierà il giorno successivo) al 31 gennaio (qualora tale giorno ricada in martedì o venerdì la caccia terminerà il giorno precedente).

Art. 2 – Rapporti tra Province e Regioni confinanti

Nessuna integrazione al Calendario Venatorio Regionale.

Art. 3 – Specie cacciabili, periodi ed orari di caccia

La caccia alla Beccaccia termina il 31 dicembre.

Negli ATC dal lunedì successivo alla prima domenica di dicembre termina la caccia al Fagiano ed alla Lepre comune.

Nell'ATC MO 2 dal lunedì successivo alla terza domenica di ottobre termina la caccia alla pernice rossa.

Dalla terza domenica di settembre chi caccia la piccola selvaggina stanziale o la beccaccia in aree ove avviene il prelievo venatorio del cinghiale in forma collettiva è tenuto ad indossare un indumento o un copricapo (pantaloni e/o camicie e/o gilet e/o cappello) con colori ad alta visibilità.

Art. 4 – Giornate e forme di caccia

La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita dalla terza domenica di settembre e per la due settimane successive, da appostamento e/o vagante, in due giornate fisse (giovedì e domenica) fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c del Calendario Venatorio Regionale; in tale periodo, chi pratica la caccia collettiva al cinghiale non può, nella stessa giornata, praticare forme di caccia alla fauna selvatica stanziale.

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relativa al prelievo della fauna stanziale e migratoria.

Art. 5 – Orari venatori

Ai fini dell'individuazione degli orari venatori, si utilizzano le ore convenzionali relative al sorgere e tramontare del sole fornite dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare per la città di Modena, suddivise mensilmente secondo la tabella a fianco riportata:

Nell'ATC MO1, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia termina alle 13.00.

Nell'ATC MO2, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia in forma vagante termina alle ore 13:00 ad esclusione della caccia agli ungulati e da appostamento.

Nell'ATC MO3, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia termina alle 13.00 ad esclusione della caccia agli ungulati.

**INTEGRAZIONI AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
ANNATE VENATORIE 2010/2011 e 2011/2012**

SPECIE	ATC MO1	ATC MO2	ATC MO3	AFV	ATV	NOTE
Cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>) Gazza (<i>Pica pica</i>) Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)	Annata venatoria 2010 - 2011 01/09, 02/09 05/09, 09/09, 12/09, 16/09				Non cacciabile	Non più di 25 capi giornalieri per specie a cacciatore
Merlo (<i>Turdus merula</i>)	Non cacciabile				Non cacciabile	
Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	Annata venatoria 2010 - 2011 01/09, 02/09 05/09, 09/09, 12/09, 16/09				Non cacciabile	Non più di 10 capi giornalieri per cacciatore
	Annata venatoria 2011 - 2012 01/09, 04/09, 08/09, 11/09, 15/09					

Art. 6 – Carniere

Piccola fauna stanziale: per le prime due giornate di caccia ogni cacciatore, nella stessa giornata, non potrà abbattele complessivamente più di un capo.

Allodola: cacciabile 3 giorni a scelta a settimana; ogni cacciatore non può abbattele più di 15 nella giornata e non più di 100 capi nella stagione.

Starna: nei comprensori omogenei C1, C2, C3 è vietata la caccia ad eccezione dei prelievi effettuati nelle ATV su esemplari "immessi per caccia". E' vietata la caccia all'interno del territorio dell'Atc MO3.

Pernice Rossa: nei comprensori omogenei C1, C2, C3 è vietata la caccia ad eccezione dei territori, al di fuori delle aree di progetto, ove sulla base di un censimento sia stato autorizzato un piano di prelievo. E' vietata la caccia all'interno del territorio dell'Atc MO3.

Merlo: durante il periodo di caccia ogni cacciatore non può abbattele più di 5 capi nella giornata, elevati a 25 per il solo territorio dell'ATC MO3 Montagna.

	Periodo	Anno	Inizio selezione migratoria	Inizio stanziale	Fine stanziale migratoria	Fine selezione	
ora legale	01-30	Aprile	2010	5:12	6:12	20:21	21:21
	01-31	Maggio	2010	4:39	5:39	20:55	21:55
	01-30	Giugno	2010	4:39	5:39	21:07	22:07
	01-31	Luglio	2010	4:39	5:39	21:06	22:06
	01-31	Agosto	2010	5:06	6:06	20:44	21:44
	01-30	Settembre	2010	5:42	6:42	19:56	20:56
	01-30	Ottobre	2010	6:16	7:16	19:00	20:00
ora solare	31 Ottobre		2010	5:16	6:16	18:00	19:00
	01-30	Novembre	2010	5:55	6:55	17:09	18:09
	01-31	Dicembre	2010	6:34	7:34	16:42	17:42
	01-31	Gennaio	2011	6:38	7:38	17:27	18:27
	01-28	Febbraio	2011	5:59	6:59	18:05	19:05
	01-26	Marzo	2011	5:03	6:03	18:44	19:44
ora legale	27- 31	Marzo	2011	6:03	7:03	19:44	20:44
	01-30	Aprile	2011	5:12	6:12	20:21	21:21
	01-31	Maggio	2011	4:39	5:39	20:54	21:54
	01-30	Giugno	2011	4:38	5:38	21:07	22:07
	01-31	Luglio	2011	4:39	5:39	21:06	22:06
	01-31	Agosto	2011	5:06	6:06	20:44	21:44
	01-30	Settembre	2011	5:41	6:41	19:56	20:56
01-29	Ottobre	2011	6:16	7:16	19:01	20:01	
ora solare	30-31 Ottobre		2011	5:16	6:16	18:01	19:01
	01-30	Novembre	2011	5:55	6:55	17:09	18:09
	01-31	Dicembre	2011	6:34	7:34	16:42	17:42
	01-31	Gennaio	2012	6:39	7:39	17:26	18:26
	01-28	Febbraio	2012	5:57	6:57	18:06	19:06
	01-24	Marzo	2012	5:02	6:02	18:45	19:45
	25- 31	Marzo	2012	6:02	7:02	19:45	20:45
	01-30	Aprile	2012	5:11	6:11	20:22	21:22

Art. 7 – Addestramento cani

L'addestramento cani ai fini dell'attività venatoria è dalle ore 7 alle ore 19, comprese le giornate del martedì e venerdì. Nell'ATC MO3 l'addestramento cani avrà inizio alle ore 7,30. E' consentito l'addestramento e l'uso a caccia fino ad un massimo di 6 (sei) cani per conduttore, con muta certificata ENCI a seguito di una prova di lavoro; il documento, o sua copia, di attestazione della muta deve essere visionabile dagli operatori di

vigilanza durante i controlli, tali mute potranno operare secondo le modalità previste dall'apposito regolamento redatto dagli ATC e inviato alla Provincia. Nell'ATC MO1 nelle aree attrezzate e finalizzate alla tutela dei ripopolamenti integrativi, l'addestramento cani è comunque vietato fino al giovedì precedente la terza domenica di settembre. Tali aree sono individuate da apposito provvedimento dell'ATC ed identificate da tabelle bianche recanti la scritta "ATC MO1, divieto di caccia e di addestramento cani" –

"L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito dopo un'ora dalla caduta della pioggia". Nelle giornate di anticipazione dell'esercizio venatorio l'addestramento e allenamento dei cani da caccia è consentito esclusivamente dalle ore 13 alle ore 20 ad eccezione delle Zone di protezione speciale (ZPS) in cui è consentito dalle ore 7. Il conduttore deve avere al seguito la licenza di caccia e l'attestato di iscrizione all'Atc di appartenenza in corso di validità.

Art. 8 – Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo – forestale

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ' VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	ACCESSO DEL CACCIATORE
FLOREALI	Sono considerate tali tutte le forme di coltivazione di piante il cui fiore costituisce il prodotto finale di prima utilizzazione economica	NO	NO	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti dei coltivi, con assoluto divieto di sparo e con fucile scarico.
IN SERRA E ORTICOLE IN GENERE	Sono considerate tali tutti i tipi di coltura aventi la serra come base di sviluppo vegetazionale, sotto qualsiasi forma tecnica questa venga esercitata e le orticole in piena aria	NO	NO	NO
IN VIVAIO	Sono considerate tali la messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre, sino alla loro completa rimozione	NO	NO	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti dei coltivi, con assoluto divieto di sparo e con fucile scarico.
VIGNETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti o no di impianti fissi di irrigazione o di rete antigrandine	NO	Consentito per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica sia con uva pendente sia dopo il raccolto.	E' vietato l'accesso ai vigneti ai battitori o accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, collaborano al fine di scovare e far uscire la fauna selvatica verso i margini esterni degli appezzamenti interessati a tali coltivazioni. Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico e con assoluto divieto di sparo sino a raccolto ultimato.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da arbusti o da alberi da frutto sotto qualsiasi forma tecnica vengano organizzati con o senza impianto irriguo fisso e con o senza rete antigrandine	Vedi le specifiche sottostanti	Vedi le specifiche sottostanti	E' vietato l'accesso a frutteti ai battitori o accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, collaborano al fine di scovare e far uscire la fauna selvatica verso i margini esterni degli appezzamenti interessati a tali coltivazioni. E' sempre fatto divieto di sparo in direzione delle piante da una distanza inferiore a metri 100.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Con frutti pendenti	NO	Consentito per la raccolta del capo ferito o abbattuto.	Consentito solo per la raccolta del capo abbattuto o ferito, purché col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico e con assoluto divieto di sparo.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Dopo la raccolta	Solo da appostamento temporaneo alla sola fauna selvatica migratoria, previo rilascio scritto dell'assenso del conduttore del fondo.	Consentito per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica.	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante.
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto.	NO	SI	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, con fucile scarico, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti.
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Sono considerate tali i prati artificiali irrigui ed analoghi tipi di piante erbacee seminate artificialmente con lo scopo di essere utilizzate come foraggiere	Soltanto dopo il 16 ottobre	Prima del 16 ottobre solo per la raccolta del capo abbattuto o ferito.	Prima del 16 ottobre l'accesso è consentito solo per la raccolta del capo abbattuto o ferito purché col fucile scarico.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Primo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a mais, sorgo, saggina, girasole	Consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale e solo lungo le capezzagne, stradoni e scoline di delimitazione degli appezzamenti coltivati.	Consentito solo per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta o ferita.	Consentito solo per la raccolta della fauna selvatica purché con fucile scarico. Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Secondo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a soia, riso, lino, ravizzone, colza e medica da seme e sementi da ortive	Consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale e solo lungo le capezzagne, stradoni di delimitazione degli appezzamenti coltivati.	NO	Consentito solo per la raccolta della fauna selvatica purché con fucile scarico. Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Terzo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a grano, orzo e segale	Dalla semina è consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica esclusivamente con terreno asciutto	Consentito solo per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta o ferita.	Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.

Art. 8 bis – Disposizioni per l'esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo

In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori e, di norma, si usano capanni portatili prefabbricati.

I capanni temporanei devono essere collocati con un anticipo di non oltre due ore dall'inizio dell'attività venatoria giornaliera e rimossi al termine della stessa.

La collocazione dell'appostamento temporaneo deve essere tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento di colture o attrezzature agricole e turbativa agli allevamenti. E' ammesso l'uso in comodato di richiami vivi; l'utilizzatore dovrà essere in possesso di titolo idoneo a dimostrare il consenso all'uso da parte del proprietario e di copia del documento di detenzione.

E' vietato l'utilizzo di materiali naturali reperiti sul posto. E' altresì vietato l'esercizio venatorio ad una distanza inferiore a 1000 metri dai valichi montani provinciali, individuati nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale attualmente vigente.

Art. 8 ter – Divieti

Fermo quanto stabilito dall'art.13, comma 5 della Legge nazionale n.157 del 11/02/1992, si applicano le seguenti disposizioni integrative.

Comportamenti vietati:

1. uso del fucile a canna liscia senza limitatore di colpi;
2. detenzione e uso di armi a canna rigata durante l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria, limitatamente ai luoghi in cui tale caccia si svolge, fatta eccezione per:
 - armi a canne miste rigate/lisce, delle quali

uso e detenzione nella detta situazione sono consentiti con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima liscia;

- caccia agli ungulati sia in forma collettiva che in selezione;
 - caccia alla volpe: esclusivamente per i selecontrollori abilitati e autorizzati al prelievo selettivo solo durante l'attività di caccia di selezione, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio.
3. detenzione e uso di munizioni spezzate con pallini di dimensione maggiore al n. 000 (3/0) e simili;
 4. detenzione e uso di munizioni manomesse o non consentite;
 5. uso di munizioni spezzate predisposte per tiri a lunga portata tipo "Over cento";
 6. uso di fari o altre fonti luminose su animali selvatici, ad eccezione delle persone autorizzate,
 7. detenzione e uso di strumenti di richiamo elettroacustici o elettromagnetici durante l'esercizio venatorio;
 8. avvalersi della figura del "battitore" durante la caccia alla piccola fauna stanziale;
 9. abbandono di rifiuti, bossoli, resti e contenitori alimentari, interiora o parti di scarto di animali abbattuti.

Fermo restando quanto previsto dall'art.21 della Legge n.157/1992 e dell'art. 8 del Calendario Venatorio Regionale, l'esercizio venatorio è vietato nelle zone comprese nel raggio di mt. 50 da piste ciclabili regolarmente segnalate.

Art. 9 – Norme generali inerenti il tesserino venatorio

Sarà fornito ai cacciatori residenti in altre Regioni ed ammessi a cacciare in Provincia di Modena, un

modulo sul quale dovrà essere trascritta l'uscita di caccia in provincia di Modena e la forma di caccia effettuata qualora il loro tesserino regionale non preveda la distinzione della forma di caccia tra vagante e appostamento.

Ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n.1 del 02/03/2009 si considera depositato:

- quando il capo non è nell'immediata disponibilità del cacciatore;
- per la caccia agli ungulati si applicano solamente le disposizioni relative all'apposizione del sigillo inamovibile.

Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo; in caso di mancata riconsegna entro il 31 marzo oltre la sanzione prevista, all'art. 61 comma 1 lettera L della L.R. 8/94 e ss. mm. ii., si applica la sanzione accessoria della sospensione del tesserino venatorio per la giornata di caccia relativa alla terza domenica del successivo mese di settembre (art. 10 comma 13 L.R. 1 /2009).

Integrazioni al calendario venatorio delle misure di mitigazione prescritte per i siti di rete natura 2000 (ZPS - SIC)

Per quanto concerne i Siti della Rete Natura 2000 (ZPS e SIC) valgono le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal quadro normativo di riferimento Statale e Regionale, ed in particolare dall'art. 9 della L.R. 1/2009 "norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012" nonché dalle prescrizioni provinciali contenute nel Piano Faunistico vigente.

Nel caso di modifiche di tale quadro legislativo si dovrà fare riferimento alle variazioni apportate.

ATC MO 1		ATC MO2	ATC MO2	ATC MO3
ZR	Budrione Migliarina	Bocchirolo	Rosola Corno	Biscie
ZR	Campana	Bosco Albergati	Saltino Morano	Bosco M. Emiliano
ZR	Campo Cani Mirandola	Cà del Tocco	Salto Bertocchi	Casa Bonelli
ZR	Carpi	Campogalliano	Sassuolo Fiorano	Casine
ZR	Casone	Campogalliano Fornace	S. Antonio	Castellino
ZR	Cavezzo Disvetro	Campogalliano Levata	S. Cesario cimitero	Confetta
ZR	Concordia	Casse Panaro S. Cesario	S. Cesario vasche	Fosso Sassaie
ZR	Concordia S. Possidonio	Cave Formigine	San. Michele	Ghiaie
ZR	Concordia Secchia	Cave Piumazzo	Savignano panaro	La Verna
ZR	Della Valle	Cimitero Castelfranco	Secchia	Macava
ZR	Foscaglia	Cimitero Piumazzo	Serramazzone	Montemocogno
ZR	Fossoli	Cinta Formigine	Sipe Spilamberto	Riccovolto
ZR	Francesca	Cinta Prignano	Soliera Sozzigalli	Vaglie
ZR	Lunardina	Collecchio	Spilamberto panaro	Vaglio
ZR	Marzanello	Fiorano	Spilamberto pesa	Vedriano-s. giulia
ZR	Medolla Cinta	Graziosa	Talbignano Sponde	
ZR	Novi	Gruppo Germoglio	Vignola - Marano	
ZR	Ravarino	La Grande	Villa Ariosto	
ZR	Ravarino Panaro	Lazzari	Villa Mortuzzi	
ZR	San Felice	Montebonello	Villabianca	
ZR	San Giovanni	Maranello	Zocca M. Ombraro	
ZR	Santa Caterina	Montanara		
ZR	Solara	Nonantola		
ZR	Sorbara Cinta	Pavullo		
ZR	Staggia	Pigneto		
ZR	Villafranca	Prignano ex Campo cani		

Disposizioni finali

Disposizioni interpretative:

- per fucile scarico si intende:
 - arma che non contiene cartucce né nel serbatoio né in camera di cartuccia;
- ai fini dell'applicazione della lettera e) dell'art. 21 della legge n. 157/92 (distanze) non sono considerati "immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro" gli edifici con il tetto in tutto o nella maggior parte crollato e non interessati da lavori attuali di ripristino.

Anagrafe canina: i cani devono essere obbligatoriamente registrati ed identificati individualmente ai sensi della norme vigenti.

Rinvio: per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle disposizioni e alle norme di legge vigenti.

Cartografie digitali: sono scaricabili dal sito www.sistemonet.it le cartografie digitali relative agli istituti di gestione faunistica (pubblici e privati) per l'intero territorio provinciale.

Aree di rispetto

Gli ATC hanno istituito, ai sensi dell'art.22 bis L.R. 8/94, le Aree di Rispetto di cui alla tabella a pagina 3.

All'interno delle Aree di rispetto per specie è vietata sia l'attività venatoria che l'addestramento cani ad eccezione di:

ATC MO2 caccia agli ungulati ai corvidi ed alla volpe con apposite autorizzazioni;
ATC MO3 caccia agli ungulati ed alla volpe con apposite autorizzazioni.

DISPOSIZIONI IN MERITO AL PRELIEVO DI UNGULATI

Ungulati

Caccia di selezione: i cacciatori autorizzati alla caccia di selezione al cinghiale non possono dedicarsi nella stessa giornata alla caccia al cinghiale in forma collettiva.

Reperti per il controllo: i cacciatori che abbiano conseguito l'abbattimento di ungulati in selezione hanno l'obbligo di tenere a disposizione, per la consegna alla Provincia, i reperti previsti per il controllo fino al 31 maggio.

I reperti da presentare al controllo devono essere consegnati in buono stato di conservazione e tali da non costituire, in alcun modo, rischio sanitario all'atto della manipolazione.

Animali muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari: è vietato a chiunque l'abbattimento di Ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe d'età al capo assegnato.

Caccia al Cinghiale

Periodi di caccia: il Cinghiale (*Sus scrofa*) è cacciabile, in girata, in battuta, in braccata, dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio per il periodo massimo di tre mesi anche non consecutivi.

Periodi di sospensione della caccia al cinghiale: i Presidenti degli ATC, anche tramite i responsabili dei Distretti di gestione degli ungulati, nonché i Concessionari delle AFV, anche tramite i Direttori, devono dare informazione alla Provincia dei periodi di sospensione comunicando, almeno un giorno prima, le rispettive date di interruzione e di ripresa dell'attività venatoria nei distretti. Nel periodo compreso tra il 16 gennaio ed il 31 gennaio non è possibile alcuna sospensione ad eccezione dei territori inclusi nell'Atc Mo3.

Sicurezza: durante l'esercizio venatorio i cacciatori che cacciano il cinghiale in braccata, battuta e

girata ai sensi del R.R. n°1/2008, allegato tecnico, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza sono obbligati ad indossare giubbetti o gilet ad alta visibilità conformi alle prescrizioni del Codice della Strada.

Contrassegno inamovibile: al termine della azione di caccia collettiva al cinghiale, prima di rimuovere le carcasse dall'area di caccia e comunque sempre prima di caricarle sopra un mezzo di trasporto, dovrà essere applicato il contrassegno inamovibile (fascetta) fornito dalla Provincia, al tendine di achille di un arto posteriore.

Caccia su terreni innevati: entro il 30 novembre di ogni anno la Provincia valuta lo stato d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale al fine di consentirne o meno la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, ad esclusione dell'Atc Mo2 ove, ai sensi del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, è prevista, per la specie cinghiale, densità zero.

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno - 15 luglio	M	I, classe II esclusivamente nel comprensorio 1
	15 agosto - 30 settembre	M	I, II e III
	1 gennaio - 10 marzo	F M e F	I e II 0
DAINO	1 settembre - 30 settembre	M	I, classe II e III esclusivamente nelle aree a densità obiettivo 0
	1 novembre - 10 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio - 10 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	NON CACCIABILE		
MUFLONE	NON CACCIABILE		
CINGHIALE	15 aprile - 1 ottobre	M e F	Tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	2 ottobre - 31 gennaio	M e F	Tutte le classi